Prot. 1234/2022/U 28 MAR 2022

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE C A M P O B A S S O

Il Procuratore della repubblica

VISTO il D.L. in data 24 marzo 2022, n. 24 *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"*. (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022) il quale, all'art 6, n.6 All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

RILEVATO CHE

l'articolo 9 sexiex del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aveva previsto l'obbligo di possesso e di esibizione -sino al 31 marzo 2022- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (cd. *green pass base*), a carico -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari, di quelli onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'articolo 9 quinquies, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria);

erano esentati da tale obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 sexies, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo;

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e, in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti. L'articolo 3 del citato decreto legge ha, infatti, previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 sexies del D.L. 52/2021, inserendo tra coloro cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19 (cosiddetto green pass di base) i *"difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del*

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di CAMPOBASSO - Prot. 28/03/2022.0001234.U

magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", mentre, al n. 2), ha confermato l'esenzione per "*i testimoni e le altre parti del processo*". Sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabiliva che, a decorrere dal 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti era consentito solo ai soggetti muniti di green pass di base, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria-, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che avessero compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del cd. green pass rafforzato o super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. Venivano ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già sottratti all'obbligo vaccinale per ragione di salute;

la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 non ha mutato siffatta disciplina mentre il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha innovato, in parte, dette disposizioni. Innanzitutto per quanto attiene alle categorie di cui agli articoli 9 quinqiues e 9 sexies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia **il termine previsto per il possesso e l'esibizione del green pass di base è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022** (articolo 6, commi 6 e 7). Risultano, invece, abrogati i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass nei, per quel che qui rileva, pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b). Non è più obbligatorio –ai sensi dell'articolo 5- il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente -sempre sino al 30 aprile 2022- l'utilizzo di generici "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (vale a dire mascherine chirurgiche) . Fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo del green pass rafforzato, essendo sufficiente quello di base (articolo 8 comma 6).

OSSERVATO CHE

in base alla normativa vigente, sino al 30 aprile 2022 il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass di base;

i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass;

per l'ingresso e la permanenza in questo ufficio giudiziario, è necessario e sufficiente indossare generici "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (vale a dire mascherine chirurgiche);

DISPONE CHE DAL 1° APRILE E FINO AL 30 APRILE 2022

i dipendenti di questa Procura ed i soggetti che svolgono, comunque, attività lavorativa o di formazione o di volontariato all'interno dell'ufficio il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in questa sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, **dovranno esibire, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde (c.d.green pass di base);**

i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass;

per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari è necessario indossare - sempre sino al 30 aprile 2022 - "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (vale a dire mascherine chirurgiche)

CONFERMA

nel resto i precedenti provvedimenti adottati in materia

Il **personale del servizio di vigilanza** ed il personale in servizio presso questa Procura della Repubblica già incaricati della verifica, provvederanno ai relativi controlli.

Si comunichi il presente provvedimento:

- **ai fini del rispetto di tali disposizioni**, a tutti i Sostituti, ai Vice procuratori

Onorari al personale amministrativo, al personale della Sezione di Polizia giudiziaria, ai tirocinanti ed a tutti coloro che svolgono attività lavorativa all'interno di questo ufficio;

- **per i relativi adempimenti**, al responsabile del servizio di vigilanza Federalpol s.r.l. operante presso gli uffici giudiziari di Campobasso;
- **per conoscenza,** al Presidente di Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Presidente del tribunale, ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, alle R.S.U., al R.L.S. al Medico Competente ed all'RSPP.

Si pubblichi il presente provvedimento sul sito web della Procura della Repubblica

Campobasso, 28 MAR. 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Nicola D'ANGELO